

**CONTRIBUTO  
UNIFICATO  
A DEBITO**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
CORTE DI APPELLO DI ROMA  
SEZIONE I CIVILE

Nel collegio composto da

██████ dott. Diego	Presidente rel.
██████ dott.ssa Raffaella	Consigliere
██████ dott. Luigi	Consigliere

riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero ██████ posta in deliberazione all'udienza del ██████

TRA

MINISTERO DELLA DIFESA CF. - 80425650589

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA CF - 06163310482

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO ITALIANO

(Avvocatura Generale dello Stato)

E

██████ Giuseppe, ██████ Peppina ██████ Claudia, in proprio e nella qualità di eredi di  
██████ Salvatore CF - ██████  
CF. - ██████  
CF. - ██████

( avv. TARTAGLIA Angelo Fiore )

Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma ██████ in materia di responsabilità  
extracontrattuale )

1 COPIA AUTENTICA  
AVVOCATURA DELLO  
STATO  
L. 103/79

Ammissa alla promozione a debito  
per la sola registrazione della sentenza  
D.P.R. 26-4-1986 N.131 art. 59 lett. d/a

Il motivo di appello concernente la liquidazione del danno è infondato.

In primo luogo è evidente che la liquidazione sia stata effettuata in via equitativa sulla base delle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale in uso presso il tribunale di Roma tenendo conto in particolare dello stretto rapporto di parentela e della giovane età della vittima.

In secondo luogo non sussiste alcun indebito cumulo risarcitorio in ragione della corresponsione di provvidenze economiche da parte della P.A. in favore dei genitori, afferendo queste ultime alla sfera del danno patrimoniale mentre il tribunale ha liquidato esclusivamente il danno non patrimoniale.

In considerazione della prevalente soccombenza del Ministero le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

In parziale riforma dell'impugnata sentenza,

dichiara il difetto di giurisdizione in favore del G.A. limitatamente al risarcimento dei danni subiti da Salvatore [REDACTED] richiesti iure hereditario dagli appellati e liquidati in € 4.140,00, oltre alla relativa quota di lucro cessante con conseguente riduzione in parte qua della liquidazione del danno operata dal tribunale;

conferma nel resto l'impugnata sentenza;

condanna il MINISTERO DELLA DIFESA alla rifusione delle spese del grado in favore di [REDACTED] che liquida in € 14.000,00 oltre rimborso spese gen, iva e cpa, da distrarsi in favore TARTAGLIA Angelo Fiore dichiaratosi antistatario.

Roma, [REDACTED]

IL PRESIDENTE EST.

*[Handwritten signature]*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi, [REDACTED]  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Rossana [REDACTED]